IX ASSEMBLEA NAZIONALE OSSERVATORI GIUSTIZIA CIVILE

REPORT V GRUPPO - Processo civile telematico

IL PCT non è solo uno strumento tecnico che si muove ai margini del processo ma è una rivoluzione che ne cambia la sostanza, in quanto involge ed impone la convergenza di tutte le parti interessate che non possono operare più singolarmente ma devono necessariamente confrontarsi e coordinarsi reciprocamente al fine di giungere ad una piena integrazione.

Il PCT attua, infatti, una delocalizzazione della giustizia e rende necessario che tutte le regole siano condivise ed abbiano un significato ed applicazione univoca.
In questo ambito la funzione degli osservatori, quantomeno allo stato attuale, non è più quella di individuare prassi virtuose per l'ovvio motivo che, ad oggi, la non operatività del PCT esclude di per se stessa l'esistenza di prassi da codificare.

L'obiettivo degli osservatori, dunque, è quello di arrivare ad un'unica impostazione nazionale affinché si pervenga a regole certe, chiare e semplici che garantiscano la tutela piena degli operatori al principale fine di sottrarli al rischio di interpretazioni locali difformi.

Vorrei evidenziare che dal dibattito è emersa una certa preoccupazione per il disallineamento fra i regolamenti ministeriali e la normativa di legge che si presenta, oggi, pericolosamente in ritardo se rapportata alla scadenza del 30 giugno.

Ciò nonostante emersa la volontà univoca che la data del 30 giugno non subisca alcun rinvio.

Il processo telematico deve, dunque, partire e nel più breve tempo possibile diventare realmente e totalmente telematico, liberandosi di tutte le disposizioni che invece ne rendono difficoltosa la piena attuazione.

Alcuni esempi:

1. la previsione ancora dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria e notifica, che determinano una pluralità di adempimenti accessori in evidente contrasto, fra l'altro, con il contributo unificato che, così come era stato previsto, avrebbe dovuto essere un costo omnicomprensivo;

2. la possibilità del deposito di copie di cortesia che deve essere una soluzione estremamente temporanea e di breve periodo al solo fine consentire la normale metabolizzazione dell'esame di file digitali, processo che deve ovviamente essere supportato da un altrettanto rapido recepimento degli strumenti tecnologici già esistenti (elementi attivi, link di rinvio a sentenze e documentazione di parte del fascicolo telematico);

3. eliminazione dell'accettazione del cancelliere per i flussi di deposito caratterizzati da anomalie non bloccanti così da rendere immediato l'ingresso dell'atto nel fascicolo telematico, svicolandone i tempi di visione da qualsiasi elemento esterno

alla trasmissione dei dati; in quest'ottica l'errore scusabile deve essere contemplato e normato ai fini della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.

4. autorizzazione all'avvocato ad autenticare le copie degli atti informatici.

5. immediata ed automatica liquidazione delle imposte dovute per i provvedimenti giudiziari eliminando la necessità di esternalizzare detta funzione a soggetti terzi (Agenzia Entrate);

In riferimento alla situazione attuale è emersa la necessità di intervenire prontamente su quelle che sono le carenze normative ed il mancato coordinamento con i regolamenti tecnici.

Alcuni esempi:

1. eliminazione di vincoli di orario per i depositi (v. art. 13 D.M. 44/2011) e per le notifiche telematiche (v. art. 147 c.p.c.);
2. immediata adozione delle regole tecniche in tema di asseverazione dell'avvocato per le notificazioni di atti non nativi;
3. specifica indicazione se anche dopo il 30 giugno si debba verificare l'autorizzazione del valore legale dato dal DGSIA per i depositi;

In conclusione dagli esiti dell'incontro è emersa la chiara volontà che venga costituito un osservatorio permanente nazionale per l'applicazione diffusa ed uniforme del PCT e che una rappresentanza degli osservatori sia invitata, sin da subito, al tavolo ministeriale per l'applicazione del PCT, affinché si provveda entro il 30 giugno prossimo ad adottare le modifiche normative che risultano ad oggi necessarie e indifferibili.